

## DELIBERAZIONE 1 luglio 2013, n. 530

**Attivazione di un intervento agevolativo nella forma di un contributo in c/interessi a favore delle imprese toscane danneggiate dall'evento alluvionale del novembre 2012.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della straordinaria difficoltà in cui si sono venute a trovare le imprese toscane danneggiate dall'evento alluvionale del Novembre 2012;

Constatato che con propria Delibera n. 1000 del 19/11/2012 la Giunta Regionale ha definito un intervento agevolativo articolato in misure di garanzia, di facilitazione all'accesso al credito bancario e di alleggerimento degli oneri finanziari a carico delle imprese, finalizzato ad agevolare la ripresa dell'attività produttiva, ivi compresa quella agricola;

Verificato in particolare che la stessa Delibera di Giunta Regionale n. 1000/2012 prevede al punto 4 del dispositivo l'individuazione di ulteriori agevolazioni nella forma del contributo in c/interessi, da riferirsi al primo anno di ammortamento del finanziamento bancario;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 6.5.2013 avente per oggetto "Approvazione ripartizione in capitoli delle variazioni apportate alle UPB con la L.R. 2/05/2013 n. 20 - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015. Prima Variazione;

Verificato che con la stessa DGR n. 317/2013 sono stati stanziati € 1.000.000,00 al capitolo 51639 "Interventi regionali agevolativi a favore delle imprese danneggiate da eventi alluvionali";

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 dell'11/7/2012 con la quale si approva il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE 2012-2015);

Ritenuto quindi di destinare tale importo alla prevista agevolazione nella forma del contributo in c/interessi, da riferirsi al primo anno di ammortamento del finanziamento bancario, assistito dalle garanzie attivate dalla stessa DGR n. 1000/2012;

Ritenuto di incaricare la D.G. Competitività e Sviluppo delle Competenze ai fini della predisposizione di un bando che dispone le modalità per la concessione di un contributo nella forma del c/interessi a favore delle imprese danneggiate dall'evento alluvionale assistite dalle forme di garanzie già attivate dalla DGR n. 1000/2012;

A voti unanimi,

## DELIBERA

Con riferimento alla straordinaria difficoltà in cui si trovano le imprese toscane, comprese quelle agricole, danneggiate dall'evento alluvionale del Novembre 2012, aventi unità operativa nei Comuni colpiti dall'evento alluvionale, come individuati con specifico Decreto del Presidente della Giunta Regionale:

1. di attivare uno specifico intervento agevolativo a favore delle imprese danneggiate dall'evento alluvionale così articolato:

- concessione di un contributo in c/interessi, da riferirsi al primo anno di ammortamento del finanziamento bancario assistito dalle misure di garanzia previste al punto 2 del dispositivo della DGR n. 1000 del 19.11.2012;

2. di destinare, per l'intervento agevolativo di cui sopra, le risorse all'uopo stanziate con DGR n. 317 del 6.5.2013 sul capitolo 51639 del Bilancio 2013, assumendo prenotazione di impegno per un importo pari a € 1.000.000,00;

3. di incaricare la D.G. Competitività e Sviluppo delle Competenze della predisposizione di un bando a favore delle imprese danneggiate dall'evento alluvionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. n. 23/2007.

*Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta*

## DELIBERAZIONE 1 luglio 2013, n. 532

**Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore (L. n. 174 del 17.8.2005 e L.R. n. 29 del 3.6.2013).**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del

17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata la direttiva per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009, con la quale è stato approvato il “Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i.;

Vista la DGR n. 48 del 30.1.2012 avente ad oggetto “L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 4, lett. B-Attività riconosciute, approvazione Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute”;

Vista la Legge 17.8.2005 n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;

Richiamato l'Accordo n. 65/Csr del 29 marzo 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 174/05;

Visto l'art. 77 del decreto legislativo 26.3.2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

Vista la Legge regionale 3 giugno 2013 n. 29 “Norme in materia di attività di acconciatore”;

Visto l'art. 6 c. 2 della sopra citata legge regionale il quale prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa la Giunta regionale definisca i percorsi formativi per svolgere l'attività di acconciatore, i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dell'abilitazione professionale, la composizione della commissione per l'esame abilitativo e le modalità di svolgimento delle prove d'esame;

Visto l'art. 10 comma 4 della legge regionale 29/2013 il quale prevede che con la deliberazione di cui all'art. 6, la Giunta definisca anche le modalità di gestione dei corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Ritenuto necessario approvare, in attuazione di quanto sopra, gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore, Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente le schede descrittive dei percorsi formativi di cui sopra al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Visto il parere favorevole espresso alla Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 20.6.2013 e dal Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 28.6.2013.

A voti unanimi,

## DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore (L. 17.8.2005 n. 174 e L.r. 3.6.2013 n. 29) di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente l'approvazione delle schede descrittive dei percorsi formativi di cui sopra al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.

*Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta*

SEGUE ALLEGATO

**ALLEGATO A**

INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE (L. n. 174 del 17.8.2005 e L.r. n. 29 del 3.6.2013 pubblicata sul bult n. 28, parte prima del 7.6.2013).

**Premessa.**

La normativa nazionale e regionale prevede che l'esercizio dell'attività di acconciatore sia subordinato al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale che si ottiene previo superamento di un esame preceduto dallo svolgimento di percorsi formativi, come individuati nell'art. 3 della L. 174/05.

L'Accordo Stato-Regioni n. 65/CSR del 29.3.2007, per garantire omogeneità sul territorio nazionale, definisce lo standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 174/05.

La normativa regionale dispone che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge regionale, la Giunta definisca i percorsi formativi per svolgere l'attività di acconciatore, i contenuti tecnico culturali dei programmi dei corsi, gli standard di preparazione tecnico-culturali ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale, la composizione della commissione per l'esame abilitativo e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, oltre a definire le modalità di gestione dei corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della legge. (art. 6 c. 2 ed art. 10 c. 4 della L.r. 29/13).

Con il presente atto si dà attuazione alle previsioni di cui alla Legge regionale sopra citata e si specificano le modalità di realizzazione dell'attività formativa obbligatoria per l'esercizio dell'attività di acconciatura, ai sensi della L. 174/05 e della L.r. 29/13.

Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti, nel dettaglio, i contenuti e l'articolazione dei corsi di formazione stessi.

**1. Percorsi formativi e durata**

I percorsi di formazione obbligatoria di cui alla presente delibera sono definiti in coerenza con lo standard di cui all'accordo n. 65/CSR del 29.3.2007 "Accordo Stato-Regioni per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 174/05".

Essi sono rivolti a coloro che intendono esercitare l'attività di acconciatori e sono finalizzati a formare una figura:

- in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;
- in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

L'acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle attività di seguito indicate, relative all'intero processo di lavoro:

**A) Area della produzione del servizio di acconciatore:**

- Predisporre e gestire l'accoglienza del/la cliente, utilizzando modalità comunicative verbali e non verbali appropriate, con particolare attenzione alla gestione del tempo e alla rilevazione di informazioni sul servizio richiesto;

- Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i prodotti idonei;
- Eseguire i trattamenti in base all'analisi effettuata e alle esigenze e desideri del/la cliente;
- Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire, secondo standard di qualità e conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle mode;

**B) Area della gestione di impresa:**

- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;
- Gestire l'attività contabile e amministrativa;
- Selezionare e gestire il personale;
- Organizzare la promozione dell'attività professionale;
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.;
- Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino.

I percorsi formativi di cui all'art. 6. c.1 della L.r. n. 29 del 2013 sono così articolati:

**A. CORSO DI QUALIFICAZIONE DI BASE di 1200 ore** della durata di due anni e **CORSO DI SPECIALIZZAZIONE di 600 ore**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 1 e 2 della L.r. 29/13.

Il percorso di qualificazione di base biennale è volto a formare il profilo professionale dell'acconciatore assicurando l'apprendimento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico-normative, organizzative, comportamentali, tecniche ed operative necessarie per fornire una preparazione di base e facilitare l'avviamento al mondo del lavoro.

Il possesso della certificazione finale del percorso di qualificazione di base biennale permette l'accesso al percorso di specializzazione.

Il percorso di specializzazione costituisce un approfondimento e perfezionamento dei contenuti formativi sviluppati nel biennio ed è volto a fornire le conoscenze tecniche ed organizzative per l'esercizio della professione in forma imprenditoriale, prevedendo formazione teorica ed esperienza pratica.

Il corso di specializzazione può essere sostituito da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di due anni, fermo restando la necessità di superare l'esame tecnico-pratico ai fini del conseguimento dell'apposita abilitazione professionale.

Il periodo di inserimento, di cui sopra, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

I suddetti percorsi formativi devono prevedere esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche.

Lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte complessivo.

**B. CORSO DI FORMAZIONE TEORICA**, ai sensi dell'art. 6 c.2 lett. a), n. 3 della L.r. 29/13 della durata di **150 ore**.

Possono accedere al percorso coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) dell'art. 3, c.1 della Legge 174/05, di seguito elencati:

- un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni,
- un periodo di inserimento di un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della normativa vigente della durata prevista dal contratto nazionale di categoria;

Il periodo di inserimento, di cui sopra, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Il percorso di formazione è volto a formare il profilo professionale dell'acconciatore assicurando l'integrazione delle cognizioni pratiche acquisite da parte dell'allievo presso le imprese del settore con l'insegnamento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico normative ed organizzative necessarie per l'esercizio della professione in forma imprenditoriale.

**C. CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**, ai sensi dell'art. 6, c.2 lett. a), n. 4 della L.r. 29/13 della durata di **100 ore**.

Possono accedere al percorso coloro che sono in possesso, alternativamente, dei requisiti di cui al c. 5, lett. b) e c. 6 dell'art. 6 della Legge 174/05, di seguito elencati:

- possesso della qualifica di barbiere;
- esperienza lavorativa qualificata in qualità di dipendente, familiare coadiuvante e socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a 3 anni.

Il percorso di formazione è volto a formare il profilo professionale dell'acconciatore assicurando l'integrazione delle cognizioni e conoscenze acquisite da parte dell'allievo nel corso della sua esperienza professionale in forma imprenditoriale maturata in qualità di barbiere ovvero della sua esperienza lavorativa qualificata svolta presso imprese di barbiere, mediante l'approfondimento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico-normative ed organizzative necessarie per l'esercizio della professione in forma imprenditoriale.

**2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.**

Ai fini della realizzazione delle attività formative queste sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17, lett. b) della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

**3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi.**

Al fine dell'ammissione al corso di formazione, oltre ai requisiti previsti dalla legge, sono necessari i seguenti requisiti:

- maggiore età
- ovvero adempimento dell'obbligo formativo

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consente di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori.

Il soggetto attuatore del corso, in ingresso ai percorsi formativi, verifica i requisiti obbligatori previsti dalla legge ai fini dell'accesso al corso, i quali devono essere dimostrati attraverso idonea documentazione.

#### **4. Riconoscimento di crediti.**

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi. Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

#### **5. Docenti.**

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

#### **6. Attrezzature e sussidi didattici**

L'organismo formativo deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica.

#### **7. Certificazione degli esiti**

Al termine dei percorsi formativi è previsto il superamento di un esame-teorico pratico, ai sensi dell'art. 3, c.1 della L. 174/05, davanti ad una Commissione la cui composizione è definita nel paragrafo successivo.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno il 70% delle ore complessive del corso.

L'esame si svolge ai sensi della L.r. 32/02 e del relativo regolamento attuativo adottato con Dpgr 47/R del 2003, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" della DGR n.532 del 26\06\2009 e s.m.i.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato:

- al termine del corso di qualificazione biennale viene rilasciato un attestato di qualifica professionale di "Acconciatore (addetto)";
- al termine del corso di specializzazione viene rilasciato un attestato di "Acconciatore (addetto), Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore", il quale è titolo abilitante ai sensi della L. 174/05.
- Al termine del corso di formazione teorico viene rilasciato un attestato di "Acconciatore (addetto), percorso di formazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. b) L.174/05", il quale è titolo abilitante ai sensi della L. 174/05.

- Al termine del corso di riqualificazione viene rilasciato un attestato di “Acconciatore (addetto), percorso di riqualificazione abilitante all’esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore ai sensi dell’art.6,c.5 e 6 L.174/05”, il quale è titolo abilitante ai sensi della L. 174/05.

## **8. Commissione d’esame.**

La commissione per l’esame di cui all’articolo 3, comma 1 della L. 174/2005, ai sensi dell’art. 66 decies del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i (par. B.5.4.2.), è così composta:

- Presidente (individuato dall’Amministrazione competente);
- Due esperti di settore, nominati dall’Amministrazione;
- Un componente designato dall’organismo di formazione (una delle risorse professionali dell’organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

## **9. Disposizioni transitorie.**

### **a) Esame ex art. 3 L. 174/05.**

Secondo quanto previsto dall’art. 10, c. 2 della L.r. n. 29 del 2013 possono sostenere l’esame di cui all’articolo 3, comma 1 della L. n. 174/2005, i soggetti che al 14.9.2012, data di entrata in vigore dell’articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, hanno maturato i seguenti requisiti professionali:

- attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;
- attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un’impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.

Tale esame verterà sui contenuti di base e tecnico professionali previsti nel profilo di “addetto parrucchiere unisex” presente nel repertorio dei profili professionali alla data di entrata in vigore della legge regionale 29/13.

Al fine di organizzare tali attività le Agenzie formative accreditate presentano all’Amministrazione Provinciale un progetto specifico solo per lo svolgimento dell’esame, secondo quanto previsto dalla Dgr n. 48 del 30.1.2012 e dagli specifici avvisi pubblici provinciali emanati in esecuzione della stessa.

Ai fini dell’accesso all’esame le Agenzie Formative verificano i requisiti di ingresso previsti dalla legge regionale 29/13, i quali devono essere dimostrati attraverso idonea documentazione.

Per quanto riguarda la composizione della commissione esame e le modalità di svolgimento dell’esame si osservano le previsioni di cui al numero 7 e 8 della presente delibera.

### **b) Corsi di formazione in essere.**

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 comma 4 della L.r. 29/13, in relazione corsi di qualificazione in itinere alla data di entrata in vigore della Legge regionale stessa, si osservano le seguenti modalità di gestione:

- I corsi di formazione per “Addetto parrucchiere unisex” della durata di 1800 ore, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della L.r. 29/13 continuano a svolgersi secondo la normativa previgente;

- I corsi di formazione per “Addetto parrucchiere unisex” non ancora avviati, ma che hanno già ottenuto il riconoscimento dell’Amministrazione Provinciale, devono essere riprogettati nei contenuti e nel monte orario ed adeguati secondo quanto previsto dalla Legge regionale stessa e dai successivi atti attuativi.
- Le domande di riconoscimento dei corsi di formazione, il cui iter procedurale non è ancora concluso, possono ottenere il riconoscimento solo se i contenuti dei corsi sono progettati conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale e dai successivi atti attuativi.